

## **Scuola di Scienze politiche**

### **REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DEI BENI ETNO-CULTURALI**

#### **PARTE NORMATIVA**

#### **Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso**

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al possesso di requisiti curriculari predefiniti e al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

Per frequentare proficuamente il corso di Laurea Magistrale in Cooperazione internazionale, tutela dei diritti umani e dei beni etno-culturali è necessario avere acquisito conoscenze nell'ambito delle discipline giuridiche, prevalentemente giuspubblicistiche, o delle discipline di tipo economico-politico o politico-economico, oppure si richiede il possesso di conoscenze in ambito storico, prevalentemente contemporaneistico o modernistico, o nell'ambito delle discipline geografiche o di tipo antropologico-culturale.

L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale richiede inoltre precise competenze di tipo linguistico, con principale riferimento alle lingue dell'Unione Europea.

#### **Requisiti curriculari**

Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:

ex D.M. 270:

L-1; L-5; L-6; L-10; L-11; L-12; L-14; L-15; L-16; L-18; L-19; L-20; L-21;L-24; L-25; L-32;L-33; L-36; L-37; L-39; L-40; L-41; L-42; L-43.

ex. D.M. 509/99:

2; 3; 5; 6; 11; 13; 14; 15; 17;18;19; 20; 28; 29;30; 31; 34; 35; 36; 37; 38; 39.

Previgente ordinamento quadriennale:

Laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia e Commercio, Statistica, Lingue e Letterature straniere; Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione, Conservazione dei Beni Culturali, Psicologia, Agraria.

e le altre Lauree che il Consiglio di corso di studio consideri compatibili con le finalità culturali del Corso di Laurea Magistrale

Essere in possesso di :

a) 9 cfu in Discipline giuridiche o economiche;

oppure

9 cfu in Discipline storiche o geografiche o antropologiche;

b) adeguata conoscenza di una Lingua dell'Unione Europea di livello B1 (preferibilmente della lingua inglese)

In mancanza del possesso del titolo di laurea e/o dei crediti sopra indicati, una Commissione verifica il possesso delle conoscenze e competenze richieste, tramite colloquio.

La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di studio fisserà un calendario, da settembre a dicembre, per lo svolgimento dei colloqui, che verrà pubblicato sul portale di Ateneo.

Qualora la Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e competenze del laureato, esprime un giudizio di idoneità, che ammette lo studente alla prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

#### **Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione**

Occorre inoltre il possesso di un'adeguata personale preparazione, che avverrà attraverso una prova di verifica con le modalità deliberate annualmente dal Corso di Studio e rese note tramite il Portale di Ateneo.

A tale prova possono partecipare solo coloro che siano in possesso dei requisiti curriculari previsti per il Corso di Laurea Magistrale.

Il corso di Laurea Magistrale potrà prevedere per gli studenti internazionali un'apposita sessione e la nomina di una commissione per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione,

compatibilmente con le tempistiche previste dal bando per l'assegnazione delle borse di studio (la cui scadenza è prevista indicativamente nel mese di maggio).

#### **Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.**

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

E' prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali ed è consentito il passaggio tra i curricula previsti, entro i termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Il Consiglio di Corso di Studio valuta i piani di studio presentati sulla base della loro congruenza con l'ordinamento didattico del corso di studio e sulla base della:

- congruenza con gli obiettivi formativi del corso di studio
- verifica che il numero degli esami, degli insegnamenti e dei crediti formativi universitari relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale.

Sulla base dei medesimi criteri, il Consiglio di corso di studio valuta altresì le richieste di passaggio tra curricula.

#### **Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente tramite il Portale di Ateneo.

#### **Art. 4 Frequenza e propedeuticità**

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

#### **Art. 5 Prove di verifica delle attività formative**

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

#### **Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente**

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente uno o più insegnamenti/attività formative attivati nella Scuola tra quelle individuate dal Corso di Studio e previste nell'allegato piano didattico.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non attivato nella Scuola non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

#### **Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare

- previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio

Qualora, effettuati i riconoscimenti, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto

- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti

- dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;

2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

#### **Art.10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi o collegato ad un progetto formativo**

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;

- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;

- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;

- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

#### **Art. 11 Apprendistato in alta formazione**

Il Consiglio di Corso di studio può prevedere la possibilità per lo studente di svolgere attività di Apprendistato per integrare la formazione universitaria con la formazione pratica in azienda finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio.

Possono partecipare alla selezione gli studenti tra i 18 e i 29 anni che hanno già acquisito da un minimo di 50 ad un massimo di 80 CFU.

Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti 12 CFU. (6 nell'ambito delle ulteriori attività formative e 6 nell'ambito delle attività a scelta dello studente e/oppure nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale.)

La durata del contratto varia da 12 a 36 mesi e vi è un obbligo formativo di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente.

#### **Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale**

La prova finale consisterà nella redazione di una tesi su di un tema concordato con un docente. Essa si propone di preparare lo studente nella elaborazione di ricerche con alto contenuto di originalità e

in grado di mettere in luce le sue capacità analitiche e la formazione acquisita durante gli anni della specializzazione, in modo che essa possa costituire un titolo di presentazione sul mercato del lavoro. La prova finale può anche consistere in una tesi elaborata in modo originale su di un'”esperienza guidata di lavoro” o su di un'esperienza formativa svolta presso istituzioni, organizzazioni non governative, associazioni attive nel campo della cooperazione internazionale o in ambiti connessi con i contenuti culturali e formativi del Corso di Laurea Magistrale.

**Art. 12 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 25.02.2008 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.